

Comune di Gussago
Provincia di Brescia

C.C. Numero 38 del 28/09/2011

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario (art. 18 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in L. 30/7/2010, n. 122).

L'anno duemilaundici addì ventotto del mese di settembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA Prima Convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente		Presente
ALIPRANDI LUCA	Sì	MASUTTI LUCIA	Sì
ARICI REMO	Sì	NEGRINI LAURA	Sì
CALABRIA EMANUELE	Sì	PAVIA TOMMASO	Sì
CERETTI DAMIANO	Sì	PEA FRANCESCO	Sì
CODENOTTI MATTEO	==	PENAZZA MARCO	Sì
DELORENZI CHIARA	Sì	PREVACINI EDDA	Sì
GNOCCHI MARGHERITA	Sì	QUARENA STEFANO	Sì
LAZZARI LUCIA	Sì	ROSOLA ELISA	Sì
MARCHINA BRUNO	Sì	VERONA RENATO	Sì
MARCHINA ILARIA	Sì	ZANELLI GIORGIO	Sì
MARELLI MASSIMO	==		

Nro Presenti: 19

Nro Assenti : 2

Partecipa il Segretario Generale Moschella Santi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Lazzari Lucia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

Delibera n. 38 del 28 settembre 2011

OGGETTO: approvazione regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario (art. 18 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito in L. 30/7/2010, n. 122).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha disciplinato la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo;

CONSIDERATO che il citato D.L. all'art. 18 prevede che, ai fini della partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo, consistente nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi, i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio Tributario, con regolamento adottato dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che in data 7/4/2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Gussago e l'Agenzia delle Entrate per l'attività di contrasto all'evasione dei tributi statali il cui schema è stato approvato con delibera della G.C. n. 51 del 22/03/2010;

VISTA la nota del 9/6/2011, ns. prot. 25238, con la quale l'Agenzia delle Entrate comunica che l'avvio effettivo del processo di partecipazione all'attività di contrasto all'evasione dei tributi statali è subordinato all'istituzione del Consiglio Tributario;

VISTO inoltre l'art. 1 – commi da 12 a 12 quater – della Legge n. 148 del 14/9/2011 di conversione con modificazioni del D.L. n. 138 del 13/8/2011 che prevede importanti novità in materia di partecipazione dei Comuni all'attività di lotta all'evasione dei tributi statali, (tra cui l'aumento dal 50% al 100% per il triennio 2012/2014 della quota devoluta ai Comuni) che trovano applicazione esclusivamente in caso di istituzione, entro il 31 dicembre 2011, dei Consigli Tributari;

CONSIDERATO che in occasione della loro prima seduta i Consigli Tributari deliberano in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio;

VISTA la bozza di regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del consiglio tributario che risulta in linea con le esigenze sopra illustrate;


DATO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 21 settembre 2011;

Il dettaglio della relazione introduttiva, degli interventi, delle repliche e delle dichiarazioni di voto, desunto dalla registrazione della seduta, è unito al verbale originale.

CON VOTI favorevoli unanimi, nessuno contrario od astenuto, espressi nelle forme di legge da n. 19 consiglieri presenti,

DELIBERA:

- di approvare**, in base al D.L. n. 78/2010, l'allegato "Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario", composto da n. 11 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto** che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, che si allegano all'originale.



COMUNE DI GUSSAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

**Regolamento per l'istituzione
ed il funzionamento
del Consiglio Tributario**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 28 settembre 2011

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha per oggetto l'istituzione e la disciplina per il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Consiglio Tributario rappresenta organo consultivo dell'Amministrazione Comunale, chiamato a collaborare e supportare l'Amministrazione medesima nello svolgimento dei compiti connessi alla partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 – Compiti del Consiglio Tributario

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia del Territorio, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 19, comma 12, del D.L. n. 78/2010;
 - b. individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - c. individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - d. esaminare annualmente, anche limitatamente a liste di soggetti selezionati, copia delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, al fine di segnalare elementi utili ad integrare i dati ivi contenuti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;
 - e. segnalare dati, fatti ed elementi rilevanti ai fini della determinazione degli imponibili fiscali e contributivi in caso di omissione della dichiarazione;
 - f. esaminare le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate;

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è composto da tutti i Dirigenti/Responsabili di Area del Comune di Gussago e da n. 2 (due) membri esterni nominati dal Sindaco. Il Dirigente dell'Ufficio Tributi svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Tributario. Il Consiglio Tributario nomina un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. I membri esterni del Consiglio Tributario restano in carica cinque anni dalla data di nomina e non possono essere nominati per più di due mandati.
3. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere esterno, il Sindaco, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi nominati scadono contemporaneamente a quelli in carica.
4. Il Sindaco provvede, entro il termine di scadenza del mandato, alla nomina dei nuovi consiglieri esterni.
5. Rappresentano cause di incompatibilità e non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a. coloro che ricoprono carica elettiva pubblica;
 - b. coloro che presentano cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale previste dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c. i membri ed i segretari delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado;
 - d. i magistrati in attività di servizio.

Articolo 4 – Cessazione, revoca e decadenza dalla carica

1. Il Consigliere Tributario esterno cessa dalla carica per:
 - a. scadenza del mandato;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 90 giorni. Il Presidente ne dà comunicazione all'Ente entro cinque giorni da momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il Consigliere Tributario esterno viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni nonché per violazione degli obblighi di cui all'articolo 7.
3. Il consigliere esterno decade dall'incarico:
 - a. per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio;
 - b. per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico.
4. La cessazione e la decadenza dalla carica di consigliere esterno viene dichiarata dal Sindaco che provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere esterno resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

5. La revoca viene disposta con provvedimento del Sindaco da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Articolo 5 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo Presidente. Quest'ultimo funge da unico referente nei rapporti tra il Comune ed il Consiglio medesimo.

Articolo 6 – Attività del Consiglio Tributario

1. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso deliberazioni approvate a maggioranza dei componenti. La sottoscrizione dei pareri, relazioni ed ogni altro atto da parte del presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente senza l'osservanza di particolari formalità.
3. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Alle sedute del Consiglio Tributario assiste anche un segretario, nominato dal Presidente e scelto anche tra i dipendenti comunali. In sua assenza il Presidente può allo scopo designare un componente.

Articolo 7 – Obblighi dei consiglieri

1. I consiglieri tributari sono tenuti al più scrupoloso rispetto del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato e notizia riguardante i contribuenti. A tal fine nessun documento d'ufficio o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio Tributario, potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli per i quali sono stati acquisiti. La violazione del segreto d'ufficio comporta la decadenza dalla carica oltre a tutte le conseguenze di legge.
2. È fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 2°, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione.

Articolo 8 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.

Articolo 9 – Poteri del Consiglio Tributario e rapporti con l'amministrazione

1. Tutte le decisioni assunte dal Consiglio Tributario in attuazione dei compiti previsti dall'articolo 2, comma 1, vengono tempestivamente trasmesse al Comune, il quale è tenuto a darvi seguito nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. A tal fine il Comune informa il Presidente del Consiglio Tributario sullo stato di attuazione delle decisioni assunte nonché su tutto quanto rientra nelle funzioni attribuite al Consiglio medesimo.
2. Nel caso in cui il Comune non intenda conformarsi alle decisioni del Consiglio Tributario deve darne adeguata motivazione. Le proposte formulate dal Consiglio Tributario che comportano impegni di spesa o necessitano di misure organizzative sono attuate dai competenti organi comunali nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica.
3. Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali. A tal fine i referenti sono:
 - a. per il Consiglio Comunale, il Presidente;
 - b. per la Giunta comunale, il Sindaco o l'assessore con delega ai tributi;
 - c. per gli uffici comunali, i competenti Dirigenti/Responsabili di Area..
4. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni può accedere agli atti e documenti del Comune tramite richiesta anche verbale al Segretario Comunale o ai Responsabili di Area. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;

Articolo 10 – Gratuità della carica

1. La carica di Consigliere Tributario è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.